

## **LEGGE OMOFOBIA E TRANSFOBIA, NUOVA PROPOSTA SCALFAROTTO-LEONE ED EMENDAMENTI M5S**

L'emendamento dei relatori Scalfarotto e Leone consiste in un nuova proposta rispetto al testo base, lontanissima dalla proposta originaria, del tutto monca e a forte rischio incostituzionalità. Si inseriscono tra le motivazioni dei reati della Mancino-Reale l'omofobia e la transfobia stesse, in maniera del tutto tautologica senza darne una definizione, e spariscono quindi le nozioni più precise di orientamento sessuale e identità di genere. Si toglie l'applicazione delle aggravanti previste dalla Mancino-Reale ai reati contro le persone LGBT e, cosa ancor più grave, la parte che introduceva le pene rieducative.

Dopo settimane di inutili giravolte, che hanno portato da un ottimo testo firmato da tutti noi dal PD e da SEL ad una mediazione sconclusionata con il PDL, proveremo con gli emendamenti a riportare la proposta nel giusto binario, cioè un integrazione totale, ben formulata e prova di costituzionalità della legge Mancino-Reale.

**Le chiacchiere stanno a zero, poiché il diritto comunitario ci chiede ormai da anni di trattare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere allo stesso modo di quelle per razziali, di etnia e religione.**

---

### **NUOVO TESTO SCALFAROTTO-LEONE:**

#### **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### **Art. 1.**

1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte le seguenti parole: "o fondati sull'omofobia o transfobia";
- b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "o religiosi" sono aggiunte le seguenti parole " o fondati sull'omofobia o transfobia".

2. Al Titolo del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole “e religiosa” sono aggiunte le seguenti: “ovvero fondata sull’omofobia o transfobia”.

3. Alla rubrica dell’articolo 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole “o religiosi” sono aggiunte le seguenti: “ovvero fondati sull’omofobia o transfobia”.

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.*

I RELATORI

---

## EMENDAMENTI M5S:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

### SUB-EMENDAMENTO

#### Articolo 1

Al comma 1, lettera a) le parole “o fondati sull'omofobia o transfobia” sono sostituite da “o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”;

conseguentemente

al comma 1, lettera b) le parole “o fondati sull'omofobia o transfobia” sono sostituite da “o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”

conseguentemente

al comma 2, le parole “ovvero fondate sull'omofobia o transfobia” sono sostituite da “o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”

conseguentemente

al comma 3, le parole “ovvero fondati sull'omofobia o transfobia” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti :

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola “finalità” è sostituita dalla seguente: “motivi”;
- b) dopo le parole “o religioso” sono inserite le seguenti: “o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della vittima”.

5. Ai fini della legge penale si intende per:

- a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva e/o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
- b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

SUB-EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4) Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola “finalità” è sostituita dalla seguente: “motivi”;

b) le parole “o religioso” sono sostituite dalle seguenti: “, religioso o motivati da omofobia o transfobia”.

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

SUB-EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

4), Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “o religioso” sono sostituite dalle seguenti: “, religioso o motivati da omofobia o transfobia”.

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

SUB-EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1) lettera a) e b), le parole “o fondati sull'omofobia o transfobia” sono sostituite da “ o motivati da omofobia o transfobia”

Al comma 2) le parole “ovvero fondata sull'omofobia o transfobia” sono sostituite dalle seguenti : “ ovvero motivata da omofobia o transfobia”

Al comma 3) le parole “ovvero fondati sull'omofobia o transfobia” sono sostituite dalle seguenti: “ ovvero motivati da omofobia o transfobia”

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

SUB-EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1) lettera a) e b), le parole “o fondati sull’omofobia o” aggiungere la seguente “sulla”

Al comma 2) le parole “o fondati sull’omofobia o” aggiungere la seguente “sulla”

Al comma 3) le parole “o fondati sull’omofobia o” aggiungere la seguente “sulla”

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

## Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

### SUB-EMENDAMENTO

#### Articolo 1

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4) Ai sensi della legge penale, si intende per "omofobia" quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006 che la definisce come "una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo". Tale definizione si applica anche alla "transfobia", intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o transgender.

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

SUB-EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4): Ai sensi della legge penale si intende per

a) «**omofobia**» l'avversione nei confronti di persone di orientamento sessuale diverso dal proprio. Essa configura reato qualora riscontrata come motivazione delle condotte di cui all'art. 3 della legge 654/1975.

b)«**transfobia**» l'avversione nei confronti di persone di identità di genere diversa dalla propria. Essa configura reato qualora riscontrata come motivazione delle condotte di cui all'art. 3 della legge 654/1975.

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

SUB-EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente

c) Nel testo dell'articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n.654, come modificato dall'articolo 13 della Legge 24 febbraio 2006, n.85, sono abrogate le parole «o con la multa fino a 6.000 euro».

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia

## Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

### SUB-EMENDAMENTO

#### Articolo 1

-

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

4. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Attività non retribuita in favore della collettività). –

1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice dispone la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Giordano Silvia